

R.G. 19/2020 C.P.



Tribunale di Busto Arsizio
Seconda Sezione Civile
Fallimentare

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Dott. Marco Giovanni Lualdi | Presidente |
| Dott. Elisa Tosi | Giudice |
| Dott. Milton D'Ambra | Giudice Relatore ed Estensore |

ha pronunciato il seguente

DECRETO DI INAMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO

VISTI:

- il ricorso con cui la società CONCERTIA ARBOR S.R.L., [00935840157] in data 14 dicembre 2020 ha chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 161, co. 6, L. Fall.;
- il decreto con cui questo Tribunale, in data 18 dicembre 2021, ha concesso alla ricorrente termine sino al 12 aprile 2021 per la presentazione della proposta definitiva di concordato;
- le relazioni informative ed i relativi pareri del Commissario Giudiziale, Dott.ssa Paola Giudici;
- l'istanza del 24 marzo di proroga del termine di deposito della proposta e del piano;
- il decreto con cui questo Tribunale, in data 14 aprile 2021, ha concesso la richiesta proroga sino al 12 giugno 2021;
- la domanda definitiva depositata dalla ricorrente in data 12 giugno 2021 con la quale veniva proposto un concordato in continuità aziendale diretta, da eseguirsi entro il termine del 31 dicembre 2026, tenuto conto che la proposta poggiava sulla soddisfazione dei creditori concordatari attraverso flussi di cassa derivanti dalla continuità aziendale pari a circa € 3.500.000,00 e finanza esterna pari ad € 750.000,00, con la suddivisione dei creditori nelle seguenti sei classi:

Classe 1: creditori assistiti da privilegio generale ex art. 2751-bis c.c., soddisfatti integralmente;



Classe 2: creditori assistiti da privilegio generale (enti previdenziali), soddisfatti al 36,32%;

Classe 3: creditori privilegiati declassati e chirografari, soddisfatti al 20,00%;

Classe 4: creditori chirografari rappresentati da istituti di credito ed altri finanziatori, soddisfatti al 22,00%;

Classe 5: creditori chirografari rappresentati da fornitori, soddisfatti al 24,00%;

Classe 6: creditori postergati per complessivi Euro 58.200 senza alcun soddisfacimento.

➤ il decreto di convocazione, reso ai sensi dell'art. 162, co. 2, L. Fall. in data 30 giugno 2021, con cui venivano, in sintesi, rilevate le seguenti criticità:

1) violazione dell'art. 182-ter L. Fall. per totale omissione dell'avvio del procedimento obbligatorio di transazione fiscale (nella proposta veniva prospettato il pagamento, tanto parziale, quanto dilazionato, di tutto il debito avente natura tributaria e contributiva, senza che, per contro, da un lato fosse stata prevista un'autonoma classe e, dall'altro, fossero state effettuate le comunicazioni agli enti creditori (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL) e al Concessionario della riscossione (ADER).

2) inammissibilità della proposta laddove qualificava come finanza esterna i flussi di cassa generati dalla continuità aziendale, prevedendo, di conseguenza, la falcidia del creditore assistito da privilegio generale mobiliare (erario) ed il soddisfacimento dei creditori chirografari con la maggiore utilità derivante dalla prosecuzione dell'attività di impresa, rilevandosi il contrasto con l'orientamento seguito da questo Tribunale e dalla Corte d'appello territoriale (App. Milano, IV Sez., 14 gennaio 2021);

3) violazione dell'art. 160, co. 1, lett. c), L. Fall. per contrasto nella formazione delle classi con il criterio dell'omogeneità delle posizioni giuridiche e con quello dell'omogeneità degli interessi economici; in particolare, la Classe n. 3, denominata "creditori privilegiati declassati e chirografari", oltre a comprendere l'intero debito tributario di euro 1.751.601, assistito dal privilegio avente il grado di cui all'art. 2778 n. 18 (euro 1.340.046), n. 19 (euro 331.090) e n. 20 (euro 80.465), che, quindi, veniva interamente declassato a rango chirografario, ricomprendeva altresì il debito verso professionisti, agenti ed artigiani, non già a seguito di un



declassamento del credito privilegiato per incapacienza, bensì per la quota di credito avente natura chirografaria in virtù della data di insorgenza del credito medesimo.

4) violazione dell'art. 160, co. 2, L. Fall. in relazione alla Classe n. 3, in quanto il debito erariale di cui all'art. 2778 n. 18), 19) e 20) c.c., che veniva interamente declassato e che era contemplato nella Classe n. 3, sarebbe stato soddisfatto in misura pari al 20%, mentre il debito ab origine chirografo verso gli istituti di credito contemplato nella Classe n. 4 sarebbe stato soddisfatto al 22% e quello verso i fornitori contemplato nella Classe n. 5 al 24%.

5) gravi lacune e contraddittorietà nella proposta concordataria e nell'attestazione del professionista sotto il profilo della corretta analisi del rapporto tra la continuità aziendale della società ricorrente e il ruolo della CO.FA. S.R.L., società che avrebbe dovuto garantire la finanza esterna per € 750.000,00 e con la quale in data 11/12/2020 veniva stipulato un contratto denominato di "affitto di ramo d'azienda" per assicurare "flussi di ordini, continuità operativa e soprattutto per recuperare risorse finanziarie per la prosecuzione dell'attività lavorativa corrente", nonché per far fronte ai debiti pregressi.

6) gravi lacune e contraddittorietà della proposta concordataria e dell'attestazione del professionista sotto il profilo della verità e fattibilità dell'apporto di finanza esterna per € 750.000,00 da parte di CO.FA S.R.L., essendosi appalesate la proposta concordataria e l'attestazione del tutto carenti circa la serietà dell'impegno assunto, non potendosi ritenere la documentazione prodotta (dichiarazione d'impegno del 11.6.2021 e mail in pari data di BIVER BANCA) sufficiente a consentire al ceto creditorio della società ricorrente di poter effettivamente contare su tale apporto di finanza esterna.

7) violazione dell'art. 160, co. 2, ult. periodo, L. Fall. in relazione all'inclusione del credito privilegiato vantato dal Gestore del Fondo di garanzia nella Classe n. 4 dei creditori privilegiati;

8) difformità e contraddittorietà nelle tempistiche tra quanto esposto nella proposta concordataria e quanto risultante dall'attestazione del professionista.

- le integrazioni e i chiarimenti depositati dalla società ricorrente in data 19 luglio 2021;
- il verbale dell'udienza di convocazione in data odierna.

RILEVATO CHE le criticità espresse in punto di qualificazione dei flussi di cassa come finanza esterna, formazione delle classi e trattamento del credito di MedioCredito Centrale [punti 2), 3), 4) e



7], possono dirsi superate in quanto le modificazioni apportate, da qualificarsi come nuova proposta, hanno previsto:

- a) la rideterminazione dell'attivo concordatario per complessivi € 4.250.720,00: € 3.500.000,00 - riqualificata come finanza endogena da distribuire secondo le cause legittime di prelazione - derivanti dai flussi di cassa generati dalla continuità aziendale dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2026 (sulla base del Piano industriale già depositato con la prima proposta concordataria di giugno) ed € 750.000,00 di c.d. finanza esterna *“garantita da CO.FA (...) destinata al soddisfacimento dei creditori privilegiati declassati e dei creditori chirografari ab origine (...) che avverrà mediante versamenti a titolo di futuro aumento di capitale di Arbor”*;
- b) la suddivisione dei creditori nelle seguenti nuove classi:
 - 1) Classe 1 (Euro 1.168.219) che comprende crediti verso dipendenti con privilegio generale ex art. 2751-bis n. 1 c.c., crediti verso professionisti con privilegio generale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., i crediti verso agenti con privilegio generale ex art. 2751-bis n. 3 c.c. ed infine i crediti verso artigiani con privilegio generale ex art. 2751-bis n. 5 c.c., prevedendo il soddisfacimento integrale *“ed il cui pagamento dovrebbe concludersi, sulla base dei flussi di cassa generati dal piano, entro il 31/12/2024”*.
 - 2) Classe 2 (Euro 413.381) che comprende i crediti assistiti dal privilegio generale di cui all'art. 9, co. 5, D. Lgs. n. 123/1998, per i quali *“è previsto il soddisfacimento integrale ed il cui pagamento dovrebbe concludersi, sulla base dei flussi di cassa generati dal piano, entro il 31/12/2024”*.
 - 3) Classe 3 (Euro 1.094.740) che comprende i crediti verso enti previdenziali ed assistenziali, e relativi accessori, assistiti da privilegio generale ex art. 2778 n. 1 c.c. con previsione di *“soddisfacimento integrale ed il cui pagamento dovrebbe concludersi, sulla base dei flussi di cassa generati dal piano, entro il 31/12/2026. Tali crediti sono stati, come già detto nel precedente capitolo 1, oggetto di transazione ex art. 182-ter a fronte delle tempistiche di pagamento proposte”*.
 - 4) Classe 4 (Euro 1.340.355) che comprende i crediti erariali assistiti da privilegio generale ex art. 2778 n. 18 c.c. con previsione di *“soddisfacimento nella misura del 40,79% ed il cui pagamento dovrebbe concludersi, sulla base dei flussi di cassa generati dal piano, entro il 31/12/2026. Tali crediti sono stati, come già detto nel precedente capitolo 1, oggetto di transazione ex art. 182-ter a fronte dello stralcio proposto”*.



- 5) Classe 5 (Euro 1.695.213) che comprende (i) la quota dei crediti di cui alla classe 4 rimasta insoddisfatta e, quindi, declassata al chirografo, (ii) i crediti erariali assistiti da privilegio generale ex art. 2778 n. 19 c.c. declassati al chirografo; (iii) i crediti erariali assistiti da privilegio generale ex art. 2778 n. 20 c.c. declassati al chirografo; (iv) i crediti verso istituti previdenziali ed assistenziali chirografari ab origine. Viene previsto un “soddisfacimento nella misura del 11,36% grazie all’intervento della finanza esterna garantita da CO.FA. (subordinata all’omologazione della procedura e a titolo di futuro aumento di capitale di Arbor) e, comunque, con pagamento dilazionato in 5 anni”.
- 6) Classe 6 (Euro 1.323.239) che comprende i crediti chirografari vantati dagli istituti di credito e dagli altri finanziatori con “soddisfacimento nella misura del 11,36% mediante la finanza esterna garantita da CO.FA. (subordinata all’omologazione della procedura e a titolo di futuro aumento di capitale di Arbor) e, comunque, con pagamento dilazionato in 5 anni”.
- 7) Classe 7 (Euro 3.949.673) che comprende i restanti crediti chirografari con “soddisfacimento nella misura del 11,36% mediante la finanza esterna garantita da CO.FA. (subordinata all’omologazione della procedura e a titolo di futuro aumento di capitale di Arbor) e, comunque, con pagamento dilazionato in 5 anni”.
- 8) Classe 8 (Euro 58.200): creditori postergati integralmente non soddisfatti.

RITENUTO CHE, nonostante la nuova proposta abbia superato alcune delle criticità rilevate, permangono, in ogni caso, i seguenti profili di inammissibilità della proposta:

1. violazione dell’art. 182-ter, co. 2, L. Fall.: nonostante la società ricorrente abbia inoltrato in data 16 luglio 2021 a mezzo p.e.c. una sintesi della proposta concordataria alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, all’INPS, alla Fondazione Enasarco e all’INAIL, nondimeno non può ritenersi correttamente avviata la necessaria transazione fiscale, non risultando rispettati i presupposti procedurali disciplinati dal secondo comma dell’art. 182-ter L. Fall.

Dal 1° gennaio 2017, infatti, tutti i crediti gestiti dalle agenzie fiscali possono essere soddisfatti anche in misura non integrale, “*sempreché la domanda per l’accesso alla procedura contempra l’iter di cui all’art. 182-ter L. Fall.*” (Cass., Sez. Un., ord. n. 8504 del 23 febbraio 2021, depositata il 25 marzo 2021). Infatti, con riferimento al concordato preventivo, la posizione erariale non è più espressa attraverso un atto “autonomo”



(accoglimento ovvero rigetto della proposta), bensì, con il tipico strumento del voto ai sensi dell'art. 177 L. Fall.

Nel caso di specie, copia della domanda e della relativa documentazione non risulta inoltrata al Concessionario della riscossione ADER, mentre, con riferimento all'avvio della transazione con le amministrazioni creditrici, il corredo *documentale* e *contenutistico* richiesto dalla disposizione richiamata si appalesa del tutto carente ed inidoneo al perfezionamento del subprocedimento previsto per la definizione concorsuale del debito erariale.

Invero, considerato che la novella di cui all'art. 1, co. 81, L. 232/2016 ha introdotto l'obbligatorietà della transazione fiscale quale sub-procedimento "necessario" all'interno del concordato preventivo (e degli accordi di ristrutturazione dei debiti), ai fini del vaglio circa il rispetto del *contenuto minimo* richiesto ai fini dell'ammissibilità della proposta, va evidenziato che l'instaurazione del subprocedimento nei confronti del Concessionario della riscossione, nella specie del tutto omesso, si presenta come momento centrale ed indefettibile, in quanto solo con la corretta instaurazione nei suoi confronti è possibile dare avvio a quanto previsto nell'art. 182-ter, co. 2, secondo e terzo periodo, L. Fall., dovendo il Concessionario della riscossione "*trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso*", nonché "*procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l'entità del debito derivante dagli atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati ma non ancora consegnati*".

Poiché le certificazioni del Concessionario della riscossione sono, in primo luogo, destinate ad essere trasmesse al Commissario Giudiziale per la convocazione dei creditori in adunanza (art. 171, co. 1, L. Fall.), nonché per la stesura della Relazione commissariale di cui all'art. 172 L. Fall., l'instaurazione del subprocedimento di transazione fiscale nei suoi confronti, lungi dall'essere un mero adempimento formale, si presenta come imprescindibile requisito sostanziale di ammissibilità della proposta, in quanto strettamente funzionale all'accertamento dello stato passivo erariale, nonché alla stesura della Relazione commissariale e alla convocazione in adunanza per l'espressione del voto da parte delle amministrazioni creditrici. Conferma di questa lettura proviene dall'art. 90, D.P.R. 602/1973, secondo cui, ove il contribuente sia ammesso alla procedura di concordato preventivo, l'Agente della riscossione compie, sulla base del ruolo, quanto necessario ai fini



della partecipazione al concorso, tenuto conto che in presenza di eventuali contestazioni sul carico tributario iscritto a ruolo, il credito deve comunque essere inserito, in via provvisoria, nell'elenco di cui all'art. 176, co. 1, L. Fall.

Con riferimento, invece, alle comunicazioni trasmesse alle amministrazioni creditrici (Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Enasarco), la proposta trasmessa si presenta come carente sotto il profilo contenutistico e di supporto documentale, in quanto, solo apoditticamente motivata con riferimento all'alternativa liquidatoria anche perché veniva omesso l'invio della relazione prevista dall'art. 160, co. 2, L. Fall.

Soprattutto però esse si appalesano carenti laddove, contrariamente a quanto stabilito nell'art. 182-ter, co. 2, primo periodo, L. Fall, non risultano trasmesse *“la copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici, nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda”*.

Anche in tal caso la documentazione richiesta si presenta come elemento di ammissibilità della proposta in quanto tendente alla corretta quantificazione del credito vantato dalle amministrazioni e, in definitiva, alla formazione del loro consenso da esprimere in adunanza.

Si evidenzia, peraltro, che tale lacuna documentale si presentava come inevitabile per la società ricorrente, la quale, nonostante l'avvio della presente procedura di concordato, ha omesso di depositare il Bilancio dell'esercizio contabile 2019 (cfr. Attestazione, pag. 20: *“Alla data della presente attestazione non risulta ancora depositato il bilancio relativo all'esercizio 2019 in quanto non è ancora stato individuato il nuovo revisore legale. La ricorrente sta provvedendo alla nomina di tale professionista alla quale farà seguito il deposito del bilancio al 31/12/2019 e al bilancio al 31/12/2020”*).

2. gravi lacune e contraddittorietà nella proposta concordataria e nell'attestazione del professionista sotto il profilo della corretta analisi del rapporto tra la continuità aziendale della società ricorrente e il ruolo della CO.FA. S.R.L. Le criticità riscontrate nel punto 5) del decreto di convocazione del 30 giugno 2021 non sono state emendate, risolvendosi, in definitiva, in un giudizio di inammissibilità circa la fattibilità di un punto centrale della proposta, vale a dire la previsione di flussi di cassa per ben € 3.500.000,00 in ragione della c.d. partnership con la società CO.FA. S.R.L.

Posto che l'originario *“contratto di affitto di ramo d'azienda”* del 12 dicembre 2020 risulta effettivamente superato dall'accordo del 15 luglio 2021 (cfr. decreto del 30 giugno 2021,



punto 5) depositato in data 19 luglio 2021 (accordo che, in buona sostanza, si limita a prevedere l'ingrasso di CO.FA nel capitale sociale di ARBOR attraverso la sottoscrizione di aumenti per € 750.000,00 “*da effettuarsi in tranches di € 150.000,00 entro il 31 dicembre di ciascun anno e così per ogni anno successivo sino al 31/12/2025*”), l'inammissibilità discende dalla totale mancanza di un vincolo giuridico sull'utilità concretamente spettante alla società ricorrente dalle commesse commerciali assunte dalla CO.FA. S.R.L., posto che i flussi di cassa previsti dal Piano industriale dovrebbero essere rappresentati, in definitiva, nel corrispettivo riconosciuto dalla CO.FA S.R.L. per le lavorazioni in concreto eseguite dalla ARBOR.

L'ammissione della ricorrente al concordato in continuità aziendale dovrebbe consentire alla medesima di mantenere *indirettamente* (per il tramite, cioè, di CO.FA. S.R.L.) i rapporti commerciali con la sua clientela originaria, senza tuttavia realizzare, come in passato, le produzioni in proprio, limitandosi, diversamente, alle mere lavorazioni dei prodotti che le sarebbero fornite direttamente dalla CO.FA., sopportandone i relativi costi.

In questo quadro, tuttavia, continua a non risultare per nulla chiara l'utilità per il ceto creditorio della ARBOR, vale a dire quanto potrà pervenire ad ARBOR dalle lavorazioni effettuate su commissione della CO.FA., in base agli ordinativi pervenuti direttamente a CO.FA. dalla clientela di ARBOR.

L'assenza di qualsivoglia vincolo giuridico, in tal senso, impedisce di ritenere fattibile la previsione concordataria relativa ai flussi di cassa per € 3.500.000,00 che rappresentano quella “*concreta utilità per i creditori di ARBOR*” la cui carenza era stata rilevata col decreto di convocazione del 30 giugno 2021.

Tale concreta utilità (si ribadisce: il corrispettivo pattuito tra le due società per le lavorazioni da eseguire fino al 2026) non può essere *tout court* ancorata agli utili maturandi da CO.FA., non potendosi, infatti, ragionare, come vorrebbe la società ricorrente, in termini di unitarietà soggettiva derivante dall'appartenenza ad un gruppo societario ovvero dalla adozione del bilancio aggregato; CO.FA ed ARBOR restano, infatti, due persone giuridiche distinte e, per tale banale ragione, si rende necessaria una disciplina negoziale che regoli i loro rapporti commerciali durante la vigenza del piano concordatario, disciplina che, allo stato, è del tutto assente.

Tale radicale inesistenza, di fatto, comporta che la stima di flussi di cassa per € 3.500.000,00 in favore della ARBOR sia del tutto evanescente (potendosi, in tesi, esser stimati, al più, in



relazione all'attività commerciale svolta da CO.FA. in favore della clientela già di ARBOR, avvantaggiandosi, cioè, dell'avviamento commerciale).

Sotto questo profilo, anche l'attestazione del professionista avrebbe dovuto esaminare la veridicità e la fattibilità del piano sulla base della disciplina dei rapporti negoziali che le parti avrebbero dovuto offrire.

In assenza di tale regolazione, l'attestazione si presenta allora come meramente assertiva ed inidonea a consentire ai creditori, da un lato, di valutare, appunto, la concreta utilità in loro favore derivante dalla continuità aziendale della ARBOR in partnership con la CO.FA. e, dall'altro, di esprimere il loro voto in adunanza sulla base di un consenso informato, tenuto conto che *“non vi è dubbio che sul proponente gravi innanzitutto l'onere di indicare con chiarezza con quali mezzi e con quali specifiche modalità intenda provvedere al soddisfacimento dei creditori, sì che il Tribunale possa svolgere le verifiche che gli competono sulla fattibilità/plausibilità della proposta. Detto in altre parole, l'idoneità del piano o la sua “manifesta inettitudine” non possono essere giudicati se il piano non sia declinato in modo chiaro e coerente, ciò che inevitabilmente si riflette sulla possibilità per i creditori di valutarne la convenienza - anche sotto il profilo dei costi e dei tempi - in modo consapevole ed informato”* (Corte App. Milano, 8 luglio 2021, Cons. Rel. F.M. Mammoni).

3. Ad analoghe conclusioni si perviene anche con riferimento al secondo pilastro su cui si basa la proposta, vale a dire l'apporto di finanza esterna da parte della CO.FA., dovendosi, anche in tal caso, ritenere non emendate le criticità espresse con il decreto di convocazione del 30 giugno 2021 al punto 6.

La fattibilità *in parte qua* del piano non può essere predicata sulla base dell'accordo del 12 luglio 2021, il quale si limita a prevedere un impegno di CO.FA. a sottoscrivere aumenti di capitale in ARBOR di € 150.000,00 all'anno per cinque anni.

E' infatti del tutto pretermessa l'origine di questi flussi finanziari, tenuto conto che le quote di CO.FA. sono detenute da una società fiduciaria a beneficio di soggetti riconducibile alla compagine societaria od amministrativa di ARBOR e del fatto che la CO.FA. baserebbe il suo fatturato sugli ordinativi della medesima clientela della ARBOR.

In ogni caso, solo all'udienza in data odierna, il difensore della società ricorrente ha dichiarato che le somme destinate agli annuali aumenti di capitale deriverebbero da rimesse dei soci persone fisiche della società fiduciaria che detiene le quote della CO.FA.



Tuttavia, non vi è chi non vede l'assoluta inidoneità di un tale impegno così assunto, non essendo identificati né i soggetti in concreto obbligati a fornire la provvista, né tantomeno la loro capacità finanziaria.

L'attestazione del professionista è sotto questo profilo viziata dal punto di vista logico, in quanto il giudizio positivo di fattibilità dell'attestatore è condizionato al fatto che tale finanza esterna venga erogata, pur ignorando lo stesso attestatore l'origine di questa finanza esterna da 750.000,00 (*“alla data della presente attestazione la nuova finanza, Euro 750.000, non è supportata da idonee garanzie reale e/o patrimoniali”*, Attestazione, pag. 19). In buona sostanza, l'attestatore, pur dichiarando di non sapere l'origine di questa finanza esterna, nondimeno attesta che ove mai tale finanza pervenisse, il piano sarebbe sicuramente fattibile (*“il piano proposto ai creditori appare attendibile, sostenibile e coerente a condizione che venga rispettato il fatturato previsto e che vengano rilasciate le garanzie necessarie all'esecuzione del piano”*, Attestazione, pag. 20), di fatto, riportando la parte dell'accordo che prevede la sottoscrizione di una garanzia a prima richiesta a garanzia dell'impegno assunto.

L'attestatore, invece, avrebbe dovuto concentrare la sua analisi sull'esistenza delle condizioni giuridiche, economiche e finanziarie, in base alle quali ritenere CO.FA. in grado generare le risorse proprie necessarie alla fattibilità del piano di ARBOR e, quindi, all'adempimento del promesso aumento di capitale, tenuto conto che, in generale, la non meglio precisata *“garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta”* potrebbe, al più, subentrare in una situazione di patologia nell'esecuzione del concordato, vale a dire in caso di inadempimento della CO.FA.

PRESO ATTO della presentazione dell'istanza di Fallimento da parte del Pubblico Ministero (in ordine alla quale la società si è rimessa senza chiedere termine a difesa), si deve provvedere con separato provvedimento alla valutazione della stessa.

P.Q.M.

Visto l'art. 162, co. 2, L. Fall.,

- 1) **DICHIARA INAMMISSIBILE** la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo depositata dalla CONCERIA ARBOR S.R.L. [00935840157].
- 2) **ORDINA** la cancellazione dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese della presentazione della domanda di concordato.



- 3) **PROVVEDE** con separata sentenza in ordine all'istanza per dichiarazione di fallimento presentata dal P.M..

Così è deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 22/07/2021.

Il Giudice Relatore ed Estensore
Dott. Milton D'Ambra

Il Presidente
Dott. Marco Giovanni Lualdi